

Tribunale di Siena Sezione Lavoro

Ricorso ex art.669 octies c.p.c.

per la fase di merito nel giudizio attivato con ricorso ex art. 700 c.p.c.

di r.g. n.1053/2019, accolto con ordinanza n.744/2019 del 20.9.2019.

Per Longo Mariachiara nata in Catania il 12.10.1994 e residente in Giarre alla Via delle Rose n.73 C.F. LNGMCH94R52C351J rappresentata e difesa per procura allegata, dall'avv. Giuseppe Dimitri Longo al cui studio si domicilia per elezione in Giarre alla Via Aldo Moro n.40; fax n.0959700431 PEC giuseppedimitri.longo@pec.ordineavvocaticatania.it

Contro Ministero dell'Istruzione in persona del ministro p.t. c.f. 80255230585 Uff. Scol. Amb. Prov. Siena in persona del dirigente p.t. c.f. : 80003960525.

Fatto e Diritto

- Presupposti dell'odierna perorazione di prosecuzione per il merito.

Domandata tutela ex art.700 cpc e ottenuta in ordinanza n.744 del 20.9.19 con che codesto Tribunale ha riconosciuto il valore abilitante dei 24 cfu; eseguita dall'amministrazione con l'inserimento nelle gps I fascia e nelle graduatorie d'istituto II fascia, ma con riserva dell'esito di merito del giudizio, con conferimento d'incarico dal 17 settembre, all'Ist.Roncalli di Poggibonsi, la ricorrente ha interesse alla statuizione definitiva di merito a mente dell'art. 669 octies c.p.c., confermatrice dell'ordinanza e statuitoria del suo diritto. Interesse suffragato pure dalla sopravvenuta O.M. n.60 istitutiva delle gps. E ciò, sia perché il punteggio maturando dal 17 settembre possa essere conseguito definitivamente, in quanto non riconosciuto pendente la riserva; sia perché il diritto possa esercitarsi pure per le future gps e graduatorie d'istituto, nuove ed in aggiornamento, indicende per i vari ambiti provinciali.



Indi codesto Tribunale vorrà dichiarare il valore abilitante dei citati cfu, statuendo il pieno diritto della ricorrente all'inserimento senza riserva in gps I fascia e graduatorie d'istituto II fascia in corso e nelle successive indicende per i vari ambiti scolastici, con diritto al pieno conseguimento del punteggio già maturato, e maturando con gli incarichi poi conferendi. Ciò sulla base dell'univoco orientamento espresso da codesto Tribunale, anche in sede collegiale su reclamo, ma pure dei numerosi altri Giudici del lavoro che si sono mossi lungo lo stesso alveo, fra cui solo per citare alcuni più di recente, i tribunali di Busto Arsizio e di Salerno, e già in una prima sentenza di riesame, la n.56 del 23.2.2021, dalla Corte d'Appello di Ancona.

- Il ricorso ex art.700 c.p.c. per il valore abilitante dei 24 cfu.

Conseguita Laurea Magistrale in Scienze dell'Economia con il superamento degli esami nelle materie propedeutiche all'insegnamento per classi di concorso A-21 Geografia; A-45 Scienze economico-aziendali; A-46 Scienze giuridico economiche; A-47 Scienze matematiche applicate e i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche di cui all'art.5 D.Lgs. n.59/2017, Psicologia dell'Educazione, Antropologia Culturale, Pedagogia Generale Sociale e Metodologie Tecnologiche e didattiche, vantandone legittimo titolo, la docente chiedeva di essere immessa nell'elenco aggiuntivo delle graduatorie d'istituto di II fascia, in sede di successiva finestra di aggiornamento, resa operativa dal MIUR per il triennio in corso, col D.M. dipartimentale n.1458 del 9.10.2019 per cui nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di I, II e III fascia concernenti la scuola secondaria di I e II grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di



abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento "; nel caso specifico, alla procedura d'inserimento e aggiornamento in graduatorie d'istituto per il triennio 2017/20 indetta col d.m. n.374/2017. Indi, facendo valere quale titolo abilitante i citati 24 CFU, inoltrata all'istituto capofila Sallustio Bandini di Siena rituale e tempestiva domanda di inserimento in elenchi aggiuntivi a graduatorie di II fascia degli istituti della provincia, le era rigettata per un'ipotetica carenza di titolo abilitativo, sostenendosi dall'amministrazione che non vi sarebbe nessun provvedimento che ne autorizzasse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi, escludendo così il valore di titolo abilitante ai citati 24 CFU.

- L'ordinanza di accoglimento del ricorso e l'inserimento nelle gps.

Impugnato il diniego con deduzioni che per brevità si intendano reiterate *in integro* pure in tale sede, con ordinanza n.744 del 13.12.19, l'allegato ricorso ex art.700 c.p.c. era integralmente accolto; per l'effetto il Giudice accertava il diritto della docente a essere inserita in II fascia di graduatorie triennali di istituto, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra d'inserimento di cui all'art.5 del D.M. n.131/2017 per la provincia di Siena, per le classi di concorso specificate in ricorso, in qualità di docente regolarmente abilitata all'insegnamento in virtù del possesso di Laurea e 24 cfu, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato per legge e condannava l'amministrazione alla conseguente attuazione conformativa; disponeva pure l'inserimento nelle sudette graduatorie al momento vigenti e nelle successive indicende per effetto dei successivi dm d'aggiornamento.



In attuazione dell'ordinanza, con allegato decreto del 24.1.20 del dirigente dell'istituto capofila Sallustio Bandini, la docente veniva inserita negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie di II fascia, con disposizione di urgente inserimento nei medesimi elenchi degli altri istituti prescelti in domanda.

Pertanto la docente poteva concorrere per i successivi incarichi conferendi. Infatti, emanata frattanto l'o.m. n.60 del 10.7.2020, d'istituzione delle gps e di aggiornamento delle graduatorie d'istituto, in accoglimento della sua nuova domanda di partecipazione e ammissione ad esse, la Longo vi era inserita nella prima fascia gps e nella correlata seconda fascia d'istituto; ma con riserva d'esito della fase di merito conseguente al ricorso d'urgenza.

Per effetto dell'inserimento in graduatoria, in ragione della posizione conseguita, in particolare la prima per la classe di concorso di geografia, veniva convocata ed il 17.9.2021 assunta con corrente contratto a tempo determinato per la cattedra di geografia dell'Istituto Roncalli di Poggibonsi. A conferma poi della fondatezza della perorazione di giustizia, il reclamo proposto dal Miur era rigettato dal Collegio con decreto del 14.10.2020 n.2274, con l'integrale conferma della pronuncia del Dott. Cammarosano.

Successive pronunce di Tribunali di Busto Arsizio e Salerno e già in fase di riesame, dalla Corte d'Appello di Ancona, avrebbero ribadito il suo tenore.

- Ragioni fondanti il ricorso pure alla luce e in riguardo all'O.M n.60.

Se le ragioni a suffragio del valore abilitante dei 24 cfu, possono essere riassunte in quanto già ampiamente rassegnate negli atti delle rivisitate fasi giudiziali e in maniera emblematica nell'ordinanza di accoglimento del ricorso e nel decreto di rigetto del reclamo, esse vanno integrate in relazione all'ordinanza n.60, anch'essa inficiata da vizi di illegittimità.



I 24 CFU sono stati utilizzati dal legislatore di cui al D. Lgs. N.59 del 2017, quale titolo di accesso ai successivi concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento e dunque quale ridefinizione del concetto di "abilitazione" previsto dalla norma di cui alla L.107/2015 art.1 co.110. In effetti il d.m. 374/2017 era in contrasto con la normativa costituita dall'art.1 co. 110 di cui alla L. 107/2015 come attuata dal legislatore delegato mediante il d.lgs. 59/2017 e la domanda della ricorrente si rivela fondata anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato (v., ad es., ord. n. 6229/2018). Infatti la L.107/2015 cd. Buona Scuola, aveva previsto che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al cco. 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli e esami di cui all'art. 400 del T.U. di cui al d. lgs. n.297/1994, come modificato dal co. 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità". Mediante la pubblicazione del D.Lgs. del 13 aprile 2017, è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181 della L. n. 107 del 2015. Mediante la novella legislativa, sempre sulla scorta della legge delega della L.107/2015 che *expressis verbis* continua a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore stabilisce la nuova disciplina d'accesso ai futuri concorsi: tra i titoli di accesso scompare in toto



l'abilitazione che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" ovvero del conseguimento dei "24 cfu" (artt. 5 e 17 D.Lgs. n. 59 del 2017).

La comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l'abilitazione e l'abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di Tfa, Pas e SSIS; a partire dal concorso successivo, non è più previsto, quale requisito d'accesso, il conseguimento della abilitazione, nel significato sopra inteso; infatti il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (art.1 co. 110 L.107/2015 che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha con evidenza chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. n. 616 del 2017 ovvero l'espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Tale assunto viene pure confermato da espresse disposizione legislative. Invero, ai sensi e per gli effetti dell'art.17 D.Lgs. n.59/2017, ove al comma 3 si indicano con estrema chiarezza i requisiti per partecipare al successivo concorso da dover bandire entro giugno 2018: "...La procedura di cui al co. 2 lett.c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti.."



Il legislatore ha quindi inteso “sostituire” l’abilitazione all’insegnamento, con il conseguimento dei 24 Cfu. Così l’articolo 5 del D.Lgs. n. 59 del 2017: “Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’art.3 co. 4 lett. a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’A.F.A.M, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati cfu/cfa, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti 4 ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l’accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l’accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Può dirsi così che sia lo stesso legislatore e equiparare tra i titoli d’accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l’abilitazione (intesa come conseguimento di Pas, Tfa e SSIS) con i 24 Cf o i 36 mesi. In tale quadro la condotta del Miur di non consentire alla Longo di partecipare alla fase transitoria per l’inserimento in II fascia di graduatorie d’istituto è illegittima. La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale



concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 L. n. 107 del 2015).

Invece per il Miur essa avrebbe potuto partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non poteva accedere alle graduatorie di II fascia, riservate ai docenti abilitati: ciò configura disparità di trattamento e negazione all'accesso al pubblico impiego in violazione di artt.3 e 97 Cost. Tale interpretazione "costituzionalmente orientata", certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Da qui i Giudici del Lavoro hanno così ricercato una soluzione interpretativa della disciplina in senso conforme a questa "cornice sovranazionale".

Soluzione che il Tribunale dichiara senz'altro possibile per il caso di specie! Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di "programmare gli accessi". Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs. n. 206 del 2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Indi è indispensabile, per chiarire il quadro normativo applicabile che il legislatore interno ha già recepito in art.1 co. 79 l.107/2015, la sostanziale irrilevanza della cd. abilitazione all'insegnamento. Lo stesso art.1 co.79 stabilisce infatti che il dirigente scolastico può conferire incarichi pure a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sembra



confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie, non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione docente. Del resto le disposizioni dell'U. E., in tema di "professione regolamentata" sono molto chiare. Le direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni in ambito U. E. e dei loro titoli di accesso. Tali direttive sono state recepite e attuate in Italia con il d.lgs. n. 206/2007 e n.15/2016, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE". La Direttiva 2005/36/CE e il relativo decreto di attuazione impongono il possesso di idonea qualifica professionale per l'esercizio di professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico italiano, e tale requisito è condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente al suo esercizio; i titoli conseguiti in Italia quale Stato membro dell'U.E. rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva



dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'U.E. Ora, il Ministero dell'Istruzione col d.m. 30 gennaio 1998 n.39 aveva definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare col suddetto decreto ministeriale si è stabilito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente; quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. n. 39 del 1998) ciò che emerge è che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata, beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesii Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i d. m. sono in contrasto con essa, sì che non senza contraddizioni Il legislatore nazionale ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna alla Europea. Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione,



dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Indi le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l'accesso ai concorsi in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio (vedi Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite in d.lgs. 206/2007 in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titoli di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa). Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art.1 co. 416 della l. n. 244 del 2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..." In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi, significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'U.E. utili ai fini dello svolgimento della professione di docente. Indi l'abilitazione, pure alla luce del sistema normativo comunitario, non è un requisito che condiziona lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso al concorso. Chiarisce testualmente questo Tribunale e ora la Corte d'Appello di Ancona:

La vicenda giuridica realizzatasi presenta un non infrequente carattere antinomico, una antinomia già "in astratto", per l'intera possibilità fenomenica delle fattispecie concrete riconducibili alla norma. La



riconduzione del diritto della categoria di docenti in possesso del titolo + 24 CFU all'inserimento, già in II fascia delle GI, sul fondamento di una fonte normativa primaria vigente, sopra argomentato, renderebbe il caso concreto, dunque, come "indecidibile", se la duplicità solutoria fosse inevitabile, con "incoerenza" pertanto del sistema. Si tratta di una antinomia discendente, come tutte le antinomie, dalla interpretazione, e che può pertanto essere evitata con una opposta ricostruzione sistematica non induttiva di vicenda abrogatrice; oppure ritenendo che l'antinomia inevitabilmente si presenti imponendo l'adozione d'una tecnica di soluzione. L'adozione di un mero criterio cronologico, basato sulla identità di genere delle fonti, ex art. 15 disp. prel. C.c., non è nel caso di specie appagante, poichè la nuova legge non ha regolato l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, ritenuto di ridisegnare in generale la nozione d'abilitazione. L'antinomia proviene, dunque, da fonti di tipo, sia pure non formalmente, diverso. Può istituirsi una relazione ontologicamente gerarchica, una subordinazione del secondo intervento al primo, di modo che sembra consentito all'interprete ricostruire della originaria normativa non solo il contenuto precettivo, ma in primo luogo la sua stessa vigenza, in applicazione dell'art. 15 disp. prel. c.c. (ex multis Trib. Siena n.243/2020 cit.) Si tratta d'una gerarchia tra *lex superior* e *lex inferior* che attiene non al diverso rango strutturale-formale, che è lo stesso, ma al contenuto stesso delle norme in comparazione antinomica, in attuazione della molteplicità che la relazione gerarchica può assumere; gerarchia che può essere ristabilita in via interpretativa. Corrobora in questa interpretazione, la possibilità di privilegiare una diversa lettura del dato normativo, rispettosa



dei precetti della Carta fondamentale, per le superiori argomentazioni.

Ne consegue che la ricorrente, in possesso sia del titolo di laurea che del titolo di abilitazione conseguito in un Paese comunitario, ha diritto alla immissione alle graduatorie di II fascia e alle correlate nuove gps di I fascia. Infatti, i vizi inficianti il mancato riconoscimento abilitante ai 24 cfu, gravanti sugli atti ministeriali di indizione delle risalenti graduatorie, vigenti *ratione temporis* alla data del ricorso d'urgenza, si ripresentano *tout court* nell'O.M. n.60 di indizione delle nuove GPS e delle correlate nuove graduatorie d'istituto, del pari viziandole per i medesimi profili. Paradigmatica in merito, rielaborazione interpretativa dettata da questo Tribunale in sentenze del Dott. Cammarosano; *ex multis* la n.243/2020. *La sopravvenienza normativa, e in specie l'ordinanza ministeriale del 10/7/2020, n. 60, ha disciplinato, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno. La normativa secondaria, promanante, come sopra esposto, da un ennesimo atto di delegificazione (d.l. n. 22/2020 convertito, con modificazioni dalla l. 6 giugno 2020, n. 41) con spostamento della disciplina di una determinata materia dal rango legislativo al rango regolamentare, investendosi il rapporto cruciale tra potestà normativa primaria e potestà normativa secondaria, si pone a maggior ragione in contrasto con la ricostruzione sul valore abilitante dei titoli accademici Diploma/Laurea correlati alle classi concorsuali di riferimento unitamente ai 24 Crediti Formativi Universitari, discendente da interpretazione di fonte primaria non modificata dalla normativa sopravvenuta: Il discrimine per*



l'inserimento di un docente nella I o nella II fascia delle GPS e nella II o nella III fascia delle Graduatorie di Istituto è individuato dalla normativa sopravvenuta nel possesso o meno della "abilitazione" all'insegnamento. Ne discende l'illegittimità, nella parte di rilevanza per la controversia, dell'ordinanza ministeriale, n. 60/2020, dovendosi affermare il diritto del/la docente ricorrente all'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto (GI), per la/e classe/i di concorso correlata/e e secondo il punteggio ad essa spettante. Tale principio ha trovato suffragio in sentenze ulteriori rispetto a quelle rese durante la fase cautelare, ex multis, dai G.d.L di Busto Arsizio e Salerno e nella recentissima n.56 resa dalla Corte d'Appello di Ancona il 21.2.2021. Sentenza di merito di sintonico tenore, s'invoca oggi a codesto Tribunale!

- Le ragioni suffraganti l'interesse ad una sentenza di merito.

Con l'ordinanza n.3247/2019, di accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c., poi confermata in riesame, dal decreto collegiale n.2274 del 14.10 2020, codesto Tribunale ha accertato il diritto della Longo ad essere inserita in II fascia di graduatorie d'istituto relative alla rispettiva finestra di inserimento di cui all'art. 5 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131, per le classi di concorso di riferimento in ricorso specificate, nella qualità di docente regolarmente abilitata all'insegnamento, in virtù del possesso di Laurea e dei 24 cfu, nella posizione secondo il punteggio a lei spettante e maturato, come per legge; ha così condannato il ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendone l'inserimento in graduatoria *ratione temporis* vigente, e pure nelle successive da approvarsi con i futuri procedimenti di aggiornamento. In ottemperanza; per le graduatorie allora in corso, con decreto del 24.1.20



dell'ist. Sallustio Bandini, è disposto il suo inserimento con riserva in II fascia; per le graduatorie successive, a seguito dell'o.m. n.60, di aggiornamento di quelle d'istituto e d'istituzione delle gps, a rituale domanda d'inserimento della ricorrente, s'è disposto il suo inserimento con riserva nelle gps I fascia e nelle nuove graduatorie d'istituto di II fascia, per le sue classi di concorso. A seguito di tale inserimento è stata posta in posizione utile e convocata poi per il conferimento d'incarico ed assunta dall'Ist. Roncalli di Poggibonsi. Tutto però, sia per le precedenti, che per le correnti e le future, con riserva! Come si evince infatti dalla gps pubblicata, essa è vi è inserita con riserva. Di tal che col decreto dirigenziale n.1485 del 14.9.2020, che dispone il conferimento d'incarichi attingendo dalla stessa, in riferimento al personale, fra cui la ricorrente, inserito con riserva senza una sentenza di merito con efficacia *ex tunc*, è prevista la salvezza unicamente della retribuzione e dei contributi previdenziali per il periodo di servizio prestato, considerato come di fatto; ma non l'anzianità di servizio e il punteggio maturati e maturandi; di conseguenza, nell'allegato al suo contratto del 17 settembre scorso, per l'incarico conferito dall'ist. Roncalli di Poggibonsi, è espressamente previsto che l'incarico di supplenza è conferito con riserva, in attesa del giudizio finale sulla questione della permanenza in I fascia di gps; e quindi tale da determinare la validità del servizio ai soli fini economici e non ai fini giuridici. Di qui fondamento e interesse per una sentenza di merito che dichiarato e sancito il valore abilitante dei 24 cfu, statuisca il diritto all'inserimento nella I fascia gps e nella II fascia graduatorie d'istituto, correnti e future. Ciò per dei profili concorrenti del pari rilevanti che la rendono ineludibile. Il primo, per cui il servizio prestato finora e in futuro verrebbe valutato



solo come servizio di fatto, come già decretato dal ministero, senza mai alcuna possibilità di conseguire il punteggio e l'anzianità lavorativa, maturati e maturandi, proprio perché, a tali fini, un mero servizio di fatto. Il secondo, per cui la riserva si traslerebbe a cascata per le successive gps e graduatorie d'istituto, nuove od in aggiornamento, indicende in futuro, per tutti gli ambiti scolastici provinciali, per tutti i suoi possibili sviluppi lavorativi sull'intero territorio nazionale, perpetuando quella precarietà che il valore abilitante dei 24 Cfu dovrebbe invece sanare. Da qui la necessità che il Tribunale statuisca in via definitiva il valore abilitante dei 24 cfu e il suo diritto alle gps I fascia e d'istituto II fascia.

- Il petitum perorato in giudizio con le ineludibili conclusioni.

Per quanto testè argomentato e dedotto, si rassegnano le seguenti

c o n c l u s i o n i

Voglia l'III. mo Tribunale adito, *adversis reiectis*, ritenere e dichiarare il ricorso fondato in ogni sua parte e motivo, pure per la *jurisdictio*, e previa eventuale disapplicazione del d.m n.1458/2019 e n.374/2017 e atti ministeriali e direttoriali connessi, ivi compresa *in parte qua* l'o.m. n.60/2020, *ex lege* n.2248/1865 All.E sulla abolizione del contenzioso amministrativo, *in partis quibus* non abbiano a riconoscere gli evocati cfu come titoli di abilitazione, quali requisiti per l'accesso alla II fascia d'istituto e I fascia gps; comunque, accertare, dichiarare e statuire che la docente possiede titolo abilitante o professionale e comunque d'accesso all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea e dei 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche di cui all'art.5 D.Lgs.n.59/2017 e così ha diritto a essere ammessa alla graduatorie d'istituto di II fascia e gps



di I fascia in corso e alle successive in aggiornamento e nuove istituende
per i vari ambiti scolastici provinciali, e il diritto all'anzianità lavorativa e al
conseguimento dei punteggi maturandi per gli incarichi perciò conferendi.
Vittoria di spese e compensi e loro distrazione al procuratore antistatario.
Prodotti documenti e precedenti giudiziali *supra* rievocati e allegati in indice.
Salvis luribus.

Valore fiscale € 5.000.

Il sottoscritto Avv. Longo Giuseppe Dimitri dichiara che il ricorso è soggetto a C.U.
dimidiato, avendo a oggetto una controversia di pubblico impiego per la sola fase di
merito successiva alla fase interinale instaurata con ricorso ex att.700 r.g. n.1053/2019.

Catania, 8.3.2021

Avv. Giuseppe Dimitri Longo

Il sottoscritto avv.Longo Giuseppe Dimitri quale procuratore della ricorrente attesta e certifica che la
copia del presente ricorso è conforme alla copia telematica nel fascicolo di giudizio da cui è tratta.
F.to Avv. Longo Giuseppe Dimitri

